

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
Provincia di Udine

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

TITOLO 1

GENERALITA'

Art. 1 - Il servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nella ambito del territorio Comunale l' applicazione delle leggi e dei Regolamenti dello Stato, della Regione Friuli - Venezia Giulia e del Comune nell' interesse generale dell' esercizio dell' attività agricola nonchè del miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell' ambito rurale.

Un particolare rilievo sarà dato a tutte quelle norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità tra l' esercizio delle attività connesse all' agricoltura e all' allevamento con la tutela attiva dell' ambiente e l' insediamento abitativo umano.

Art. 2 - Il Regolamento di Polizia Rurale

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nell' ambito agricolo - rurale e/o paesaggistico come risulta dalla zonizzazione prescritta dal Piano Regolatore Generale.

Il presente Regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che a vario titolo sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo - rurale.

Art. 3 - I soggetti a la gestione del servizio di Polizia Rurale.

Il servizio di Polizia Rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio Comunale e dall' eventuale consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

Al Sindaco, oltre ai poteri straordinari che, ai sensi dell' art. 38 della L. 142, nonchè dell' art. 17 p.to 7 dello Statuto Comunale sono demandati in materia edilizia, Polizia locale e igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, spetta anche la facoltà di emettere ordinanze ai sensi dell' art. 378 della legge 20.03.1965 n. 2248 allegato F, e dal vigente codice della strada.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono interessate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l' adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l' intimidazione e le penalità combinabili a carico degli adempienti.

TITOLO II

COSTRUZIONI RURALI

Art. 5 - Case e fabbricati rurali

Per quanto riguarda le case ed i fabbricati rurali, valgono le norme contenute nel Regolamento edilizio Comunale e le normative del P.R.G.

I ricoveri per animali devono avere i seguenti requisiti:

1) essere costruiti rispettando le norme che la moderna tecnica di allevamento prevede al fine di assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie ed in particolare che siano dotati di sufficiente areazione e illuminazione naturale o artificiale;

2) i pavimenti dovranno essere comunque di materiale antisdrucciolevole e facilmente lavabili e disinfettabili: le pareti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili;

3) qualora dall' allevamento siano asportate deiezioni solide, il pavimento e le pareti devono essere tali da consentire in modo agevole le operazioni di allontanamento della lettiera e la raccolta delle deiezioni su platea impermeabile.

4) annessi ai ricoveri di animali devono essere previste adeguate vasche di raccolta e platee impermeabili che consentano il deposito e la maturazione delle deiezioni liquide e/o solide prima della loro utilizzazione agronomica. Nei casi in cui le vasche siano sottostanti al pavimento grigliato un adeguato sistema di aerazione eviterà il permanere di esalazioni nel ricovero degli animali;

5) idonea attrezzatura di lavaggio e disinfezione;

6) avere una cubatura interna di almeno 30 mc. per capo grosso o equivalente di capo grosso, di almeno 2 mc. per volatili e piccoli mammiferi allevati, di 6 mc. per i suini adulti allevati in porcillaia senza ventilazione forzata;

7) i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superfici finestrate apribili, per almeno 2/3, per l' illuminazione e l' areazione del locale, pari a 1/10 della superficie del pavimento se laterali e a 1/4 se dalla copertura;

8) i recinti all' aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami;

9) nel caso di ricoveri a stabulazione libera di bovini o suini su lettiera, la cubatura minima per capo verrà valutata al momento dell' esame della richiesta di concessione edilizia, sentiti i pareri degli organi competenti;

10) nei ricoveri a stabulazione libera di bovini da carne, deve essere previsto un razionale sistema di contenimento degli animali con il metodo " a trappola " posto sulla mangiatoia oppure mediante apposito camminamento che possa consentire una agevole attuazione degli interventi profilattici, diagnostici o terapeutici sugli animali;

11) I ricoveri destinati all' allevamento intensivo di qualsiasi specie animale devono essere dotati di apposito locale o reparto di isolamento ritenuto idoneo dal Servizio Veterinario competente.

Art. 6 Caratteristiche generali delle concimaie

Le concimaie, i pozzetti per le orine ed in genere tutti i depositi di liquame devono essere ubicati a valle o lontano dai pozzi di prelevamento o di qualsiasi altro serbatoio di acqua potabile con distanza non minore di mt. 20. Uguale distanza deve essere osservata tra le concimaie e le case di abitazione.

I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta, per mezzo di adeguati canaletti di scolo, e rispettare, per il recapito finale, le norme contenute nella legge 319/76 e successive modifiche ed integrazioni.

Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:

- capacità adeguata al numero dei capi bovini od equini presenti nella stalla e comunque tale da richiedere uno svuotamento almeno semestrale;
- muretto perimetrale di altezza non inferiore a cm. 30;
- platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli il liquame in una cisterna a perfetta tenuta con dimensioni minime di mc.1,0 per ogni capo di bestiame;
- devono essere adottate tutte le precauzioni per evitare fuoriuscite di liquami in caso di eventi meteorologici avversi.

Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezione animali al di fuori di suddette concimaie.

Art. 7 - Vuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

All' interno dell' abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato e in ogni caso nelle ore stabilite nell' art. 8 del presente Regolamento.

I carri adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti.

Art. 8 - Concimazione e spargimento liquami a scopo agricolo

Lo spargimento sul suolo a scopo di concimazione di materiale organico animale, derivante da imprese agricole (considerate insediamenti civili ai sensi della Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall' inquinamento del 4 febbraio 1977), è consentito con le modalità di seguito fissate (salvo disposizioni di legge o ordinanze del Sindaco più restrittive).

Lo spargimento è ammesso solo in quantità di apporto utile alla produzione agricola ed a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno ed in particolare:

- I liquami devono provenire da animali sani, essere privi di sostanze organiche di difficile biodegradabilità e da sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti;
- le quantità di deiezioni liquide o solide per l'utilizzazione agronomica è quella corrispondente ad un carico annuo non superiori a 40 quintali per ettaro di peso vivo di bestiame di allevamento; in considerazione delle caratteristiche pedologiche ed agronomiche della zona, il Sindaco, su parere del Dipartimento di prevenzione competente per territorio, potrà indicare un rapporto peso animale/ettaro inferiore a quello riportato differenziando altresì il carico derivante dai suini ed avicoli da quello derivante da bovini;

- lo spargimento sul suolo non è consentito in terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente e senza processi di trattamento dei prodotti all'alimentazione umana;
 - dovrà essere assicurata l'impossibilità di immissione, percolamento o ruscellamento di liquami in corsi d'acqua, pozzi o sorgenti;
- a tal fine la pendenza massima dei terreni non dovrà essere superiore al 15%.
- non è consentito lo spandimento nei periodi in cui le precipitazioni atmosferiche sono notevoli, soprattutto su terreni con forte permeabilità od in presenza di una falda idrica poco profonda o in vicinanza di pozzi o sorgive;
 - lo smaltimento di scarichi liquidi è sempre vietato sui terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Il Sindaco può ingiungere la rimozione di ogni scarico abusivo di liquami e la bonifica dei luoghi, secondo gli indirizzi forniti dal settore Igiene Pubblica. In caso di inadempienza può provvedere d'ufficio a spese del proprietario.

Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non deve produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosoli che arrechino disturbo alla popolazione. A tale scopo:

- il trasporto di materiale deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione;
- è vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando questo sono in atto;
- i terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati subito dopo le operazioni di spandimento ed in ogni caso in giornata; queste operazioni vanno eseguite nel periodo compreso *tra maggio e settembre, entro le ore 10.00 e dopo le ore 17.00* qualora siano effettuate nel raggio di 30 metri da civili abitazioni o qualora provochino esalazioni maleodoranti che rechino disturbo alla popolazione.

Sanzioni Amministrative: da £.100.000 a £.1.000.000.=

Oblazione per via breve: £. 200.000.=

L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative competenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono vietate D.P.R. 915/82 e aggiornamenti.

TITOLO III

AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI

Art. 9 - Limitazioni generali

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purchè la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finchè non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Art. 10 - Accensione di fuochi

L' accensione dei fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e disinfezione dei terreni e dei residui di colture. Si dovranno usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.

Nell' eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza. Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite buche o concimaie, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati.

Le stoppie ed i residui della trebbiatura non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuno trituramento, possono essere sotterrati con l'aratura.

E' vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili.

Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell' uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a che il fuoco sia spento.

Sanzione Amministrativa: da £. 100.000.= a £. 1.000.000.=

Oblazione per via breve: £. 200.000.=

L'incenerimento dei sacchi di plastica (contenitori di concimi), dei contenitori dei presidi Sanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio, è punito come attività di smaltimento di rifiuti non autorizzati ai sensi degli articoli 25 e 26 del DPR. 915 del 10.09.82.

Art. 11 - Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque.

I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca attraverso le strade stesse.

E' inoltre vietata l' esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini ed alle strade.

Sono vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

Sanzione Amministrativa: da £. 100.000.= a £. 1.000.000.=

Oblazione per via breve: 200.000.=

Art. 12 - Spurgo dei fossi e di canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche nel caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade Comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortili e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire a spese dell' inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Sanzione Amministrativa: da £. 100.000.= a £. 1.000.000.=
Oblazione per via breve: £. 200.000.=

Art. 13 - Diramazioni o accessi

Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione Comunale.

Art. 14 - Distanze per fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi di alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine. Per gli alberi di medio fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo. Per le viti, arbusti, siepi vive ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

Sanzione Amministrativa: da £. 100.000.= a £. 1.000.000.=
Oblazione per via breve: £. 200.000.=

Art. 15 - Recisione di rami protesi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vistando la libera visuale. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.

Sanzione Amministrativa: da £. 100.000.= a £. 1.000.000.=
Oblazione per via breve: £. 200.000.=

Art. 16 - Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o capezzagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Dette capezzagne o capezzagna, per regola, devono avere una profondità non inferiore a mt. 3.0.

E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1.00 metro in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade.

Una capezzagna di mt. 3.00 dovrà essere tenuta anche dall' argine dei corsi d'acqua pubblici, salvo ulteriori restrizioni particolari.

E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (coperture,aratro,ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione.

La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:

- il pagamento della sanzione prevista;
- la riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini,
- la formazione della regolare capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

Sanzione amministrativa: da £. 100.000.= a £. 1.000.000.=

Oblazione in via breve £.200.000.=

Recidiva: £. 300.000.=

Art. 17 - Strade Vicinali

Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per tutta la larghezza accertata. E' assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente.

Sanzione Amministrativa: da £.100.000.= a £. 1.000.000.=

Oblazione per via breve: £. 200.000.=

Art.18 - Spigolatura

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.

Sanzione Amministrativa: da £. 100.000.= a £. 1.000.000.=

Oblazione per via breve: £. 200.000.=

Art.19 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di tali fenomeni sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi,scelta di adeguate colture,ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii,adeguate opere di scolo delle acque ecc.)

Art. 20 - Pascolo vagante delle greggi

Il pascolo vagante delle greggi, fossi salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41-42-43-44 del DPR 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria".

Art. 21 - Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie

E' consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorrimenti brevi e comunque giustificati da motivi di trasferimento da un fondo ad altro fondo. In tali occasione, i conduttori di greggi o mandrie dovranno avere cura di impedire abbassamenti degli animali, dai quali possano derivare molestia e timori al pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare uno spazio eccedente alla larghezza di metà carreggiata.

Non sono ammessi il transito, la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nell' ambito urbano.

Art. 22 - Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma II° e III° e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli Organi di Vigilanza, all'Autorità Giudiziaria.

Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art. 636 del Codice Penale, "Delitto contro il patrimonio".

TITOLO IV

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 23 - Autorizzazione

Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione arborea esistente, compreso il cambio di destinazione d'uso dei prati stabili, dovrà essere richiesta al Sindaco il quale, tenuto conto di quanto dispone il vigente P.R.G., concederà preventivamente l'Autorizzazione.

Oltre al pagamento della sanzione prevista per la trasgressione di questa norma, il Sindaco ordinerà la rimessa in ripristino e disporrà, quando ricorreranno gli estremi di cui all'art. 38 della L. 142/90 e dell'art. 17 p.to 7 dello Statuto Comunale l'esecuzione d' ufficio a spese del proprietario.

Sanzione Amministrativa: da £. 100.000.= a £. 1.000.000.=

Oblazione per via breve: £. 200.000.=

Art. 24 - Siepi e corsi d'acqua

Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed interrare gli argini.

E' fatto divieto inoltre di prosciugare torbiere e prati umidi.

Le siepi ed i filari di alberi ed arbusti nel fondo migliorato o bonificato, dovranno essere ripristinati nella misura in cui questi preesistevano, cioè mantenendone l'estensione, pur potendosi eventualmente modificare la loro disposizione ed orientamento.

Il ripristino dei filari di alberi o siepi dovrà essere curato dal proprietario del fondo in modo che siano reintrodotti le specie vegetali autoctone più adatte alle caratteristiche del luogo, con esclusione dei reimpiantati di robinia e di pioppo.

Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare di oltre 50 centimetri le quote del fondo in ogni suo punto.

Sanzione Amministrativa: da £. 100.000. a £. 1.000.000.=
Oblazione per via breve 200.000.=

TITOLO V

AMBITI BOSCHI

Art.25 - Premessa.

Per quanto non contemplato dalle vigenti norme del P.R.C.G. si fa riferimento alle prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate con D.P.G.R. n.0174 del 11.04.1989 riportate in appendice.

L'infrazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, comporta l'obbligo per il committente e per l'esecutore del comportamento sanzionato di provvedere, a propria cura e spese, alla rimessa in pristino dei luoghi ed all'esecuzione delle ulteriori eventuali prescrizioni disposte dall'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dalla notifica delle sanzioni. Alla infruttuosa scadenza di detto termine, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione d'Ufficio con recupero delle spese sostenute, ai sensi del R.D. 14.04.1910 n.639.

Sanzione amministrativa: da £.100.000.= a £.1.000.000.=
Oblazione per via breve: £.200.000.=

TITOLO VI

AMBITI NATURALI TUTELATI

Art.26 - Limitazioni generali.

All'interno delle zone a vincolo paesaggistico-ambientale (Legge "Galasso") valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali.

Possono essere previste particolari limitazioni a ridosso delle delimitazioni ed esterne all'ambito tutelato.

TITOLO VII

MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

A) MALATTIE DEL BESTIAME

Art.27 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'A.S.S.n.4 "Medio Friuli", qualunque casi di malattia infettiva o diffusa degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, comprese fra quelle indicate nell'art.1 del Regolamento di Polizia Veterinaria dell'09.02.1954 n.320.

Art.28 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorita' sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, d'ovra' provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorita'.

Sanzione amministrativa: da £.100.000.= a £.1.000.000.=

Oblazione per via breve: £.200.000.=

Art.29 - Seppellimento di animali morti per malattia infettiva

Denuncia animali morti

Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio Veterinario dell'A.S.S.n.4 "Medio Friuli", ai sensi del combinato disposto dell'art.18 ultimo comma del Regolamento sulla Vigilanza delle carni R.D.20.12.1928 n.3298 e dell'art.264 del TULLSS 27.07.1934 n.1265.

Art. 30 - Accertamento della causa di morte

Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 31 - Animali morti per malattie infettive

Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art.1 del DPR 01.02.1954 n.320 la carogna deve essere avvolta con un telo imbevuto di soluzione disinfettante in attesa delle disposizioni impartite dall'autorita' sanitaria competente.

Art.32 - Spostamento animali morti

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire con la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Prima del loro spostamento gli animali morti, dei quali non d'ovra' essere asportata nessuna parte anatomica, compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole e isolati dall'allevamento.

Art.33 - Mezzi di trasporto delle spoglie animali

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle spoglie di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono essere in possesso dei certificati di idoneita', come da istruzioni del R.P.V. capitolo V rilasciati dal Settore Veterinario dell'A.S.S. n.4 "Medio Friuli".

Eccezionalmente puo' essere rilasciata una autorizzazione estemporanea per il trasferimento delle spoglie con veicoli diversi.

Art.34 - Cremazione, trasformazione industriale, infossamento e impiego di sostanze chimiche

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati.

L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica.

L'infossamento deve avvenire comunque in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal Piano di superficie.

L'impiego di sostanze chimiche, idoneo a provocare una vera dissoluzione delle carogne ed un rapido annientamento dei germi, puo' avvenire con impiego di contenitori adeguati.

Art.35 - Depositi frigoriferi di stoccaggio delle spoglie animali

Nell'attesa del trasferimento delle spoglie animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, e' consentito l'utilizzo di frigoriferi autorizzati dal Settore Veterinario dell'A.S.S. n.4 "Medio Friuli" adibiti unicamente allo stoccaggio e alla conservazione delle stesse.

Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili.

Deve essere tenuto aggiornato un apposito registro di carico e scarico delle spoglie animali depositate.

Art.36 - Igiene del Personale

Il personale addetto deve essere protetto durante i lavori da sopravvesti, guanti, stivali impermeabili e deve avere a disposizione i disinfettanti necessari e quant'altro per la sicurezza del lavoratore (D.Lvo n.626/94).

Art.37 - Vigilanza Veterinaria

Presso i depositi frigoriferi di stoccaggio il Veterinario competente esercita la dovuta vigilanza e controlla l'avvenuta registrazione degli animali introdotti, ne dispone l'inoltro al trattamento o distruzione mediante la certificazione di cui all'art.31.

Nel caso di destinazione ad uso zootecnico industriale una copia di tale certificazione deve essere restituita al Servizio Veterinario speditore, firmata dal Servizio Veterinario ricevente.

Art.38 - Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di costruzione e manutenzione, intonacate, osservando i criteri indicati nelle norme attuative del P.R.G.C. e del Regolamento di Polizia Veterinaria.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.

Sanzione amministrativa: da £.100.000.= a £.1.000.000.=

Oblazione per via breve: £.200.000.=

Art.39 - Integratori medicati

Gli integratori medicati per la terapia, oltre alle farmacie, ai fabbricanti di mangimi integrati medicati ed agli allevatori di cui al punto successivo, possono essere venduti ai commercianti all'ingrosso ed al minuto di prodotti zootecnici, in possesso della relativa autorizzazione amministrativa, purché si avvalgono dell'opera di un laureato in Farmacia, Scienze Agrarie, Chimica, Veterinaria iscritto al relativo Albo Professionale.

Gli integratori medicati per la terapia possono essere ceduti anche agli allevatori a condizione che gli stessi siano muniti della prescritta ricetta veterinaria.

Lo stesso dicasi per i mangimi integrati medicati per la terapia; con l'eccezione che detti prodotti possono essere ceduti dal produttore anche a rivenditori autorizzati al commercio di prodotti zootecnici, anche se questi non si avvalgono dell'opera del laureato di cui al primo comma del presente articolo.

Art.40 - Ricetta Veterinaria

Una copia della prescrizione veterinaria di cui al precedente articolo deve essere conservata dal venditore per almeno 12 mesi e deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi preposti alla vigilanza.

La seconda rimane all'allevatore interessato fino all'esaurimento del prodotto prescritto, mentre la terza deve essere trasmessa a cura del Veterinario compilatore, con l'aggiunta della diagnosi, al Servizio Veterinario competente per territorio a seconda della località dove è situato l'allevamento.

Art.41 - Chemioprofilassi

L'allevatore che intenda utilizzare integratori e mangimi integrati medicati destinati alla chemioprofilassi deve comunicare tempestivamente all'Ente Responsabile l'inizio del trattamento, specificando il prodotto ed il tipo di mangime utilizzato.

L'avviso deve pervenire in tempo utile per consentire il controllo.

Tale disposizione non si applica agli allevatori di animali per uso familiare.

Art.42 - Premiscele

Gli allevatori che intendano impiegare per l'esclusivo uso aziendale integratori per mangimi (premiscele) che contengono antibiotici, vitamine del gruppo D, coccidiostatici ed antiossidanti in concentrazioni superiori a cinque volte la quantità massima consentita per i mangimi composti integrati, lo possono fare purché dispongano di attrezzature riconosciute idonee ai sensi dell'art.5 L.09.03.1968 n.399.

B) MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 43 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria.

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere seguito quanto segue:

-nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti, in conformità alla legge 18.06.1931 n.987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;

-salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n.987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n.1700, e modificato con R.D.02.12.1937 n.2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare alle Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 44 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.

È vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di Fitopatologia competente.

Sanzione amministrativa: da £.100.000.= a £.1.000.000.=

Oblazione per via breve: £.200.000.=

C) IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA

Art.45 - Acquisto, detenzione ed impiego dei Presidi Sanitari.

Per l'acquisto e l'uso di presidi sanitari di 1° e 2° classe e' subordinato il possesso del patentino secondo quanto previsto dagli artt.23 e 24 del D.P.R. n.1255/1968.

I soggetti interessati ad acquisire o rinnovare il patentino devono partecipare obbligatoriamente ai corsi specifici organizzati da Enti Pubblici e da privati, d'intesa con le Aziende Sanitarie Regionali e la Regione (Circ.Minist. San. n.37/88) e sostenere, alla fine un colloquio di verifica della loro competenza sull'argomento.

Per l'acquisto e l'uso dei Presidi Sanitari di 3° e 4° classe da utilizzarsi esclusivamente negli orti e girini familiari, a difesa delle colture il cui raccolto e' destinato al proprio consumo, i soggetti interessati devono esibire al venditore specifica autocertificazione, vidimata e protocollata presso il Settore Igiene Pubblica competente. Tale documento ha una validità di un anno dalla data del rilascio.

Il titolare del patentino e più' in generale chi ne fa uso, e' responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.

In particolare deve curare che:

- il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale;
- lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse esservi stato danneggiamento delle confezioni ed un conseguente sversamento dei prodotti all'interno del mezzo;
- il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni;
- i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino alla fine del trattamento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- vengano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

Fatte salve diverse disposizioni di legge, gli utilizzatori di presidi sanitari devono munirsi e compilare il "Registro dei trattamenti e del magazzino dei presidi sanitari" (Quaderno di campagna) previsto dall'art.5 del D.L. n.217/1991.

Nel corso di trattamenti con Presidi sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.), le miscele che li contengono non devono raggiungere edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere comunali, ne' arrecare disturbo alla popolazione. A tale scopo si devono osservare le seguenti regole:

-e' vietato l'utilizzo di presidi sanitari entro una distanza di ml.30 (trenta) dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini, orti);

-i trattamenti ad una distanza superiore ai 30 metri dalle aree indicate nel precedente paragrafo sono consentiti prima delle ore 10 e dopo le ore 17 in assenza di vento; al di sotto di tale fascia sono ammissibili i trattamenti con prodotti di 3° e 4° classe, purché vengano effettuati nella stessa fascia oraria, in assenza di vento ed esclusivamente con l'impiego, nei vigneti e frutteti, della lancia a mano o dell'atomizzatore a spalla con il getto rivolto verso il fondo agricolo.

Nelle colture a terra (mais, soia) e' consentito l'uso delle irroratrici a barra, regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva ad una distanza di ml.5.00.

Nella fascia di 100 metri da abitazioni od altri edifici, strade pubbliche, corsi d'acqua ed allevamenti di animali, e' vietato il trattamento dei pioppeti con qualsiasi mezzo.

Nei fondi che si trovano lontano dai suddetti luoghi (in aperta campagna), i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:

-il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;

-sia mantenuta una fascia di rispetto di almeno 5.00 metri dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti o fontane, salvo norme più restrittive previste dalle normative vigenti o da ordinanze del Sindaco;

-e' vietato l'uso di presidi sanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostanze tossiche o nocive all'interno degli ambiti tutelati;

-e' vietato l'utilizzo di presidi sanitari negli ambiti boschivi e siepi.

Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, e' fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità" e del periodo di carenza dei fitofarmaci impiegati.

Durante il trattamento, e per tutto il periodo di inagibilità', dovrà essere apposto il cartello di divieto di accesso alle aree trattate ai non addetti o non adeguatamente equipaggiati, con la dicitura: "Coltura (o terreno) con presidi sanitari", data del trattamento e periodo di carenza o di inagibilità'.

La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione.

La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo sversamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità' di corsi d'acqua, pozzi, o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; e' vietato lo sversamento dei liquidi di lavaggio nelle fognature.

I contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente. I prodotti usati vengono conferiti ad appositi centri di distribuzione; in caso di mancanza di questi ultimi, devono essere smaltiti con metodi approvati dal settore igiene pubblica. I contenitori dei presidi sanitari in metallo, plastica o vetro possono essere smaltiti, dopo accurato lavaggio, nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata.

E' in ogni caso vietato l'abbandono dei contenitori sul suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua, e sanzionato come abbandono di rifiuti tossici e nocivi.

E' vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.

Sanzione amministrativa: da £.100.000.= a £.1.000.000.=

Oblazione per via breve: £.200.000.=

TITOLO VIII

CACCIA - PESCA - RACCOLTA FUNGHI E LUMACHE

Art.46 - Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca e' disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non e' consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

Sanzione amministrativa: da £.100.000.= a £.1.000.000.=

Oblazione per via breve: £.200.000.=

TITOLO IX PENALITÀ'

Art.47 - Accertamenti delle contravvenzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. e piu' particolarmente dagli Agenti di Polizia Municipale, nonche' da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale e del Consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.

Quando il reato e' previsto dal Codice Penale, non e' ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta l'infrazione rilevata ed e' obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art.2 del Codice di Procedura Penale.

Quando il reato non e' previsto dal Codice Penale, le trasgressioni sono punite con la sanzione amministrativa indicata nei rispettivi articoli, secondo le norme vigenti.

Art.48 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco ordina la rimessa in pristino e dispone l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art.49 - Inesecuzione di ordinanza.

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco a norma dell'art.38 della L.n.142/90 nonche' dalla normativa prevista dallo Statuto Comunale, fatti salvi i casi previsti

dall'art.650 del Codice di Procedura Penale o da altre Leggi e Regolamenti generali o speciali, e' punito con la

Sanzione amministrativa: da £.100.000.= a £.1.000.000.=

Oblazione per via breve: £.200.000.=

Art. 50 - Oblazione contestuale.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento, nei casi in cui la conciliazione e' ammessa, possono essere conciliate all'atto della contestazione alla persona del contravventore mediante versamento all'Agente operante della somma stabilita dal presente Regolamento, sempre che dal fatto contravvenzionale non sia derivato danno a terzi o al Comune.

Di tale versamento l'Agente rilascerà' ricevuta al contravventore, indicando anche nella matrice le generalità' del contravventore ed il titolo della contravvenzione.

Art.51 - Oblazione in sede amministrativa.

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione nei termini dell'art.50 e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi, puo' chiedere, entro 10 giorni dalla contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal Sindaco entro i limiti minimo e massimo della sanzione stabilita dal presente Regolamento.

se la contravvenzione non e' stata contestata personalmente, il verbale di accertamento e' notificato al trasgressore con l'avvertenza che egli puo' presentarsi entro 10 giorni dalla notificazione innanzi al Sindaco o presso l'Ufficio appositamente delegato per fare domanda di oblazione ai sensi del precedente comma.

Art. 52 - Risarcimento danni.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi, l'Autorità' Comunale, sentito il danneggiato, che puo' essere invitato a comparire assieme al contravventore, puo' respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisca alle equie richieste del danneggiato.

Nel caso in cui il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'Autorita' comunale puo' subordinare l'accettazione dell'oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art.53 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni.

I funzionari e gli Agenti, all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto, nonche' acquisiscono e conservano tutti quegli elementi che a qualsiasi titolo sono in grado di comprovare l'avvenuta trasgressione.

Detti oggetti e/o prove saranno conservati a cura dell'Amministrazione Comunale fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente Autorità, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima, che al riguardo emanerà i provvedimenti del caso.

Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa, le cose sequestrate potranno essere restituite previo pagamento delle spese incontrate dalla Amministrazione e dei diritti di deposito.

Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere richiesta al Pretore l'autorizzazione alla vendita immediata e, dove questa non possa avere luogo, la merce sequestrata verrà devoluta a favore di Istituti di beneficenza.

Le merci deperite o in via di deperimento verranno distrutte.

Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore, previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salvo diversa disposizione dell'Autorità competente.

Art. 54 - Procedimento ingiuntivo.

Ai sensi della L.03.05.1967 n.317, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, o che questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza di pagamento, cui d'ovra' fare seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

Art.55 - Sospensione delle licenze.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale;
- per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Trascorso detto termine e in mancanza di adempimento da parte del contravventore, il Sindaco può decretare la revoca della concessione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.56 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente ed abroga le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

